

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 912

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISCARDI, CANNARIATO, LOPEZ, ZILLI,**
FERRARA Vito e MESORACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1993

Disposizioni urgenti per l'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare ha costituito l'innovazione più evidente, più importante e più plausibile dei programmi 1985 e della legge 5 giugno 1990, n. 148, di riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

L'introduzione, peraltro, venne rimessa ad un decreto ministeriale da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 1990 (articoli 7 e 10). La norma è stata attuata con decreto ministeriale 28 giugno 1991, con la previsione dell'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 1992-93, a partire dalla terza classe elementare.

A tre anni di distanza dalla promulgazione della legge citata, il tentativo si è rivelato un insuccesso (è avvenuto in misura ridotta nei centri maggiori) per mancanza di insegnanti. Se l'insegnamento venisse esteso nelle classi quarta e quinta, la carenza di insegnanti sarebbe di gran lunga maggiore, e tale da vanificare il significato autenticamente innovatore della riforma.

Una difficoltà così rilevante non può trovare soluzioni immediate e miracolistiche, non solo perchè reperire i 71.000 docenti necessari per attuare a regime l'insegnamento di lingua straniera nelle quattro classi per il quadriennio 1992-96 risulterebbe impossibile, ma anche per il gravoso impegno di spesa che ne deriverebbe.

L'intento del presente disegno di legge è quello di affrontare la situazione descritta

con realismo e con la necessaria gradualità, al fine di evitare che l'attuale situazione di gravi scompensi al riguardo - tra centri maggiori e centri minori, tra centro e periferia, tra città e campagna, tra zone diverse del Paese - possa condurre ad esiti costituzionalmente dubbi. Si tratta, insomma, di operare nel modo che, *hic et nunc*, appare l'unico possibile e plausibile: di indirizzare gli sforzi dell'amministrazione scolastica al superamento degli ostacoli oggettivi che si frappongono all'obiettivo della riforma, cioè l'introduzione generalizzata della lingua straniera in tutte le scuole, senza inammissibili esclusioni di quelle delle «zone deboli». Le soluzioni che il presente disegno di legge propone sono:

a) l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, integrato da valutazione di titoli specifici, nei concorsi di accesso all'insegnamento magistrale (articolo 1);

b) l'immissione, a domanda, nei ruoli dei docenti delle scuole elementari - nei limiti dei posti attualmente disponibili - di coloro che, inclusi nelle graduatorie di merito di un concorso magistrale, siano in possesso di laurea in lingue straniere (articolo 2) o che, abilitati per l'insegnamento di lingua straniera nelle scuole medie di primo e secondo grado, siano in possesso di abilitazione magistrale;

c) l'istituzione di corsi abilitanti e di formazione per coloro che siano in possesso di maturità magistrale e di laurea in lingua straniera, cui seguirà, se l'esito del corso risulterà positivo, l'immissione in ruolo (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione professionale degli insegnanti di scuola elementare, la prova orale del concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera, integrata da una valutazione di titoli specifici. Tale prova ha carattere facoltativo. Sono ammessi a sostenerla i candidati che hanno conseguito la votazione di almeno 28/40 nella prova scritta e nella prova orale del concorso e che sono in possesso della laurea in lingua straniera.

2. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Superano la prova i candidati che hanno ottenuto non meno di sei punti. Non si fa luogo alla valutazione dei titoli specifici per quei candidati che non hanno superato la prova.

Art. 2.

1. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano inclusi nella graduatoria di merito di un concorso magistrale e sono in possesso della laurea in lingua straniera, o che, abilitati per l'insegnamento di lingua straniera nelle scuole medie di primo e secondo grado, siano in possesso di abilitazione magistrale, a domanda saranno immessi nei ruoli dei docenti delle scuole elementari nei limiti dei posti disponibili e con l'obbligo di essere utilizzati come docenti specialisti. Tale obbligo cesserà allorquando tutte le

scuole elementari della provincia avranno il docente specializzato di lingua straniera.

Art. 3.

1. Fino a quando tutti i posti di docente specializzato di lingua straniera non saranno coperti mediante i concorsi di cui al comma 1, dell'articolo 1, con cadenza biennale saranno istituiti corsi abilitanti e di formazione per il reclutamento dei docenti specialisti di lingua straniera. Ai corsi, che avranno la durata di un anno e di almeno duecento ore, saranno ammessi gli aspiranti in possesso della maturità magistrale e della laurea in lingue straniere, i candidati che avranno frequentato e concluso utilmente il corso, a domanda saranno immessi nel ruolo dei docenti delle scuole elementari nei limiti dei posti disponibili e con l'obbligo di essere utilizzati come docenti specialisti di lingua straniera. Tale obbligo cesserà allorché tutte le scuole elementari della provincia avranno il docente specializzato di lingua straniera.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno fissati i tempi e le modalità per lo svolgimento dei costi.

Art. 4.

1. Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le lingue straniere da insegnare nelle scuole elementari, i programmi dei concorsi e dei corsi, i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti.

2. Nell'ambito della composizione delle commissioni di concorso magistrale, deve essere assicurata la presenza di un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dai candidati, anche con la nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

3. I membri aggregati per la lingua straniera devono essere scelti tra il persona-

le docente della scuola elementare in possesso di laurea in lingue straniere ovvero, in mancanza di tale personale disponibile, tra il personale docente di lingua straniera della scuola secondaria. In mancanza anche di tale personale può farsi luogo alla nomina di esperti ritenuti idonei. La nomina è disposta dal provveditore agli studi.

4. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

Art. 5.

1. L'imputazione della spesa farà capo ai capitoli 1032, 1035, 1036 e 1505 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.